

CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
PER IL GIOCO DEL BASEBALL IN PIAZZALE DONATORE AVIS-AIDO
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PONZANO VENETO

L’anno duemilaventicinque, addì ... del mese di _____ (.././2025) in Ponzano Veneto (TV) nella Sede Municipale di Via Cicogna s.n., sono comparsi:

1) Arch. Federico Cenedese, nato a Conegliano (TV) il 06/12/1972, domiciliato per la carica come appresso, la quale interviene nel presente atto quale Responsabile dell’Area n. 6 “Lavori Pubblici Manutenzioni Protezione Civile” del Comune di Ponzano Veneto, con sede in Ponzano Veneto Via G.B. Cicogna snc (codice fiscale e partita iva n. 00517500260), ai sensi dell’articolo 107 terzo comma del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 ed in esecuzione del Decreto Sindacale n.16 del 28/06/2024, in atti del Comune di Ponzano Veneto;

2) ..., nato a ... (...) il ..., residente a ... (...) in via ... n. ..., che interviene in qualità di legale rappresentante della Associazione ..., con sede legale in ... (TV) Via/Piazza..., Codice Fiscale ..., che nel prosieguo, per brevità, verrà chiamata "Gestore";

PREMESSO

- che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/04/2019 ha approvato il Regolamento per la concessione in gestione degli Impianti Sportivi Comunali;
- che con deliberazione n. 105 del 05/06/2025 la Giunta Comunale dava indicazione di procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico per l’affidamento dell’impianto sportivo comunale di Baseball in Piazzale Donatore Avis-Aido ed approvava, altresì, lo schema della presente Convenzione con allegato Piano di conduzione tecnica;
- che l’avviso pubblico prot.n. ... del ... è stato pubblicato all’Albo Pretorio e pagina web di questo Ente in data ...;
- che con determinazione n. ... del ... il servizio veniva affidato in via definitiva alla Associazione ...;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti riconoscono la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 1- FINALITA’ DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO PER IL GIOCO DEL BASEBALL

Il Comune di Ponzano Veneto affida la gestione l’impianto sportivo per il gioco del Baseball alla Società/Associazione ... con sede legale in ... (TV) Via/Piazza ..., Codice Fiscale ..., P. IVA ..., che accetta e che di seguito sarà chiamata “Gestore”. L’affidamento del servizio di gestione dell’impianto ha lo scopo di promuovere lo svolgimento di corsi ed attività sportive, di tipo agonistico o amatoriale/dilettantistico, connesse con la diffusione della disciplina del baseball e dello sport in generale.

ART. 2 - OGGETTO DELLA GESTIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l’affidamento dell’impianto per il gioco del Baseball di cui all’art. 1, come di seguito identificato:

- area evidenziata nella planimetria allegata, con le sue pertinenze e con specifica indicazione della destinazione d’uso dei locali della struttura;
- spazi esterni ovvero i parcheggi in uso promiscuo con le altre associazioni sportive;
- attrezzature presenti, come da verbale di consistenza.

ART. 3 -VALORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Il Valore del servizio di gestione è pari ad Euro 10.000,00 (IVA esclusa,) comprendente l’opzione della proroga di un ulteriore anno, ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, lett. g) della L.R. n. 8/2015.

Il Comune, a fronte degli adempimenti assunti dal concessionario, verserà un corrispettivo annuo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) + iva, da erogarsi entro il mese di settembre di ogni anno, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. ../2025.

ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

Il servizio avrà inizio il 01/07/2025 e termine il 30/06/2028.

Il Comune si riserva al termine del primo anno sportivo e non oltre il 31 luglio di comunicare, qualora non siano stati rispettati od onorati gli impegni contrattuali, la volontà di risolvere unilateralmente il contratto con il Gestore.

E' prevista la possibilità di proroga di un anno ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, lett.g) della L.R. n. 8/2015: durante tale periodo il Gestore è tenuto a proseguire la gestione degli impianti sportivi alle condizioni di cui alla presente Convenzione.

Durante l'eventuale periodo di vacanza gestionale, per scadenza della presente Convenzione ed in attesa di nuova eventuale assegnazione, la gestione della struttura potrà rimanere al Gestore alle stesse condizioni, previa autorizzazione del Responsabile di Area competente.

ART. 5 – RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

All'inizio della gestione gli impianti e le attrezzature saranno consegnati al Gestore previa redazione in contraddittorio dello stato di consistenza. Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

L'immobile, gli arredi e attrezzature oggetto della presente Convenzione sono quelli evidenziati nella planimetria e descritti nel verbale di consistenza siglato tra le parti.

Tutti i beni dati in consegna e custodia dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni di efficienza e di idoneità, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. Alla scadenza, le parti sigleranno un apposito verbale di riconsegna.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Per tutta la durata della presente Convenzione il Gestore sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata. Lo stesso dovrà reintegrare al Comune le eventuali differenze numeriche riscontrate all'atto dell'inventario.

ART. 7 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune all'uopo espressamente autorizzato, munito di apposita tessera di riconoscimento, può in ogni caso, previo avviso al Gestore, accedere all'impianto sportivo, accertare lo stato dello stesso, effettuare tutte le indagini e i controlli necessari, secondo competenza. E' obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

ART. 8 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti modalità di utilizzo dell'impianto sportivo.

Utilizzatori: Ogni società sportiva, associazione, ente, gruppo o privato che intenda utilizzare l'impianto di cui alla presente Convenzione per finalità comunque rientranti tra quelle indicate all'Art.1 dovrà ottenere apposita autorizzazione del Gestore, al quale dovrà essere inoltrata richiesta scritta, secondo modalità e contenuti fissati dal Gestore medesimo con apposita regolamentazione. Ogni autorizzazione all'utilizzo dell'impianto è rilasciata da parte del Gestore ai richiedenti previa comunicazione al Comune che mantiene la facoltà di manifestare per iscritto, entro 15gg dalla comunicazione, gli eventuali motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione medesima. Decorso i 15gg, vale il principio del silenzio assenso.

Calendario: Il Gestore concorderà con l'Amministrazione Comunale il calendario delle attività per le quali sarà utilizzato l'impianto sportivo, ovvero i relativi locali interni o spazi esterni dati in gestione, entro il mese di settembre di ogni anno, comunicandone eventuali aggiornamenti ogni tre mesi. Salva specifica autorizzazione dell'Amministrazione, l'impianto sportivo dovrà osservare la chiusura serale non oltre le ore 23:00. Ogni variazione a quanto concordato dovrà essere previamente autorizzata dall'Amministrazione comunale;

Nel caso l'impianto richieda la temporanea chiusura, totale o parziale, il Gestore non potrà accampare pretesa alcuna verso il Comune.

Utilizzo da parte dell'Amministrazione: Compatibilmente con i calendari ufficiali del Gestore, l'impianto sarà messa a disposizione del Comune gratuitamente per manifestazioni, anche non di carattere sportivo, organizzate direttamente dal Comune oppure dallo stesso patrocinata. Le richieste in tal senso dovranno essere presentate dal Comune al Gestore almeno 10 giorni prima della manifestazione.

ART. 9 – DIVIETO DI SUB-GESTIONE

E' vietata la sub-gestione a terzi, di tutto o parte dell'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione (l'affidatario rimarrà sempre l'UNICO soggetto responsabile nei confronti dell'Ente). Nel caso di richieste di utilizzo temporaneo dell'impianto per eventi particolari il gestore dovrà comunicarle al Comune, il quale definirà: costi, modalità di autorizzazione e destinazione degli introiti.

ART. 10 - DIVIETO DI UTILIZZO PER ALTRE FINALITA'

E' vietato il deposito di materiali e/o l'installazione di attrezzature nelle aree affidate in gestione, senza apposita autorizzazione rilasciata di volta in volta dal Gestore; è vietato l'utilizzo per finalità diverse da quelle della presente Convenzione.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore è tenuto a rispettare quanto previsto nel "Piano di conduzione tecnica" redatto dal Comune, così come da allegato alla presente Convenzione. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute, saranno applicate le penalità di cui all'art. 20.

Nel caso l'impianto richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il Gestore non potrà accampare pretesa alcuna verso il Comune.

Il Gestore è tenuto a provvedere a propria cura e spese alle prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività ordinarie e straordinarie, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito. Il Gestore si obbliga inoltre:

1. ad attenersi alle vigenti prescrizioni in materia di pubblica sicurezza e a quelle che di volta in volta saranno imposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle altre autorità competenti.
Nel caso di manifestazioni con più di 100 persone presenti, il responsabile e altri addetti alla prevenzione incendi dovranno avere sostenuto l'esame di abilitazione presso i Vigili del Fuoco;
2. ad assicurare l'uso diligente degli impianti e delle attrezzature da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere. Terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o a cose dall'uso dell'impianto medesimo, comunicando, in ogni caso, tempestivamente al Comune stesso i danni subiti o provocati agli impianti e alle attrezzature medesime. Il Gestore si obbliga altresì ad effettuare in proprio le necessarie azioni di manutenzione ordinaria della struttura, concordando con gli uffici comunali competenti tutti gli interventi eccedenti la piccola manutenzione ordinaria;
3. a segnalare in forma scritta agli uffici comunali competenti eventuali attrezzature sportive non più idonee all'uso;
4. ad eseguire direttamente l'attività di custodia e sorveglianza dell'intero spazio sportivo, degli spogliatoi, delle pertinenze, degli accessi, dei magazzini etc., ovvero di ogni area annessa e connessa all'impianto dato in gestione;
5. ad intestare a proprio nome tutte le utenze (a titolo esemplificativo: energia elettrica, gas combustibile per riscaldamento, acqua, telefono etc etc...) e ad assumere, altresì, a proprio carico le spese relative ai conseguenti consumi. A tal fine il Gestore dovrà provvedere, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, a propria cura e spese, presso gli enti erogatori dei vari servizi, ad intestare a proprio nome le fatture relative ai consumi;
6. **a non installare qualsiasi tipo di struttura temporanea e a non modificare le strutture date in gestione nell'area prevista con la presente Convenzione se non preventivamente autorizzata dagli uffici comunali competenti secondo le procedure di norma vigenti pena la revoca della gestione;**
7. a chiedere espressa autorizzazione scritta all'Amministrazione comunale all'utilizzo dell'impianto sportivo per finalità non previste all'Art. 1. Non è ammesso l'utilizzo dell'impianto campo gioco baseball per usi diversi da quelli di cui all'art.1 in mancanza di tale autorizzazione;
8. a presentare all'Amministrazione Comunale entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio consuntivo della gestione dell'impianto in argomento. Le entrate dovranno essere ripartite per ogni attività ulteriore, rispetto a quella sportiva (a titolo esemplificativo, entrate da: pubblicità, distributori automatici, attività di bar - ove attivata, punto vendita - ove attivato - manifestazioni temporanee ecc.). Le spese per la manutenzione ordinaria dovranno contenere un dettaglio per ciascun intervento;
9. a presentare la lista degli atleti iscritti all'Associazione sportiva al 30 settembre di ogni anno, indicando età, residenza e categoria di appartenenza degli atleti per l'anno sportivo in corso, dell'attività gestionale dell'impianto in gestione, nonché il prospetto delle attività sportive organizzate settimanalmente nelle strutture e impianti sportivi in gestione;
10. a comunicare i nominativi del Direttivo della Società/Associazione ad inizio stagione ed entro 30gg da

ogni variazione;

11. a provvedere alla chiusura e apertura dell'impianto sportivo. Al Gestore viene consegnata una copia della chiave del cancello di accesso all'impianto sportivo e sarà sua cura provvedere alla chiusura dello stesso ad ogni conclusione di attività. In particolare, per la chiusura serale, dovrà essere individuato, volta per volta, la persona che si incaricherà di tale operazione. Il Gestore verrà ritenuto responsabile dei danni all'interno degli impianti sportivi causati da ogni negligenza a tale disposizione.

ART. 12 - PERSONALE

Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente Convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento;

Il Gestore è tenuto a consegnare al responsabile del servizio dell'Amministrazione l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale.

ART. 13 – RESPONSABILITA'

Il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

Il Gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza dell'impianto sportivo durante l'apertura al pubblico dello stesso.

Il Gestore si deve assicurare che gli utenti siano muniti di certificato di idoneità alla pratica sportiva nel rispetto della normativa vigente.

ART. 14 - GARANZIE

Tutti i danni causati diretti e indiretti a cose ed a persone durante la gestione d'uso dovranno essere risarciti da parte del Gestore. A tal fine il Gestore quale condizione di validità ed efficacia della presente Convenzione ha sottoscritto polizza assicurativa annuale n. ... in data ... con ... e quietanze di rinnovo (ovvero sottoscriverà entro 30 giorni dalla data della presente Convenzione).

Il Gestore è obbligato a presentare idonea copertura di responsabilità civile a tutela dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria. Il massimale per sinistro/anno/persona/cose non dovrà essere inferiore ad € 2.000.000.= Dovranno essere considerati tra le figure di terzi il Comune di Ponzano Veneto.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

ART. 15 – SICUREZZA

Il gestore si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

Il Gestore è tenuto, altresì, agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011 (Prevenzione incendi).

In particolare, alla consegna del servizio, il Gestore è tenuto a presentare obbligatoriamente tutta la documentazione necessaria e sufficiente per verificare l'adempimento degli obblighi inerenti alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria del personale impiegato negli impianti sportivi in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di prevenzione incendi (per i soggetti designati come addetti antincendio) e di primo soccorso (per i soggetti designati come addetti pronto soccorso).

Il Gestore è obbligato a fornire al Comune il Documento valutazione rischi (D.V.R.) delle proprie attività.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di

calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a totale carico del Gestore.

L'attività non comporta rischi di interferenze (art. 26, c. 5, D.Lgs. n. 81/2008 e Determinazione n. 3 del 05/03/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" dell'Autorità Anticorruzione).

Si specifica che per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, è a carico del Comune la predisposizione del Documento valutazione rischi (DUVRI) ed i lavori saranno effettuati in orario concordato con il Gestore.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della Convenzione.

Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART.16 - ONERI E FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Manutenzione straordinaria: l'Amministrazione Comunale assume esclusivamente le spese relative ai lavori di straordinaria manutenzione;

Facoltà: l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di indicare un suo rappresentante all'interno del Direttivo della Associazione sportiva, in qualità di uditore.

ART. 17 - CONTRIBUTO DI GESTIONE

Il Comune erogherà un contributo economico ordinario annuo massimo di euro 10.000 (euro diecimila/00), quale liberalità a sostegno dell'attività istituzionale realizzata dal gestore e finalizzata a favorire lo sviluppo delle attività sportive e socio-ricreative della popolazione, relativa a proposte su:

- iniziative sportive che promuovano l'attività motoria di fasce diverse della popolazione, in particolare di quella giovanile, anche eventualmente con il coinvolgimento delle scuole del territorio;
- iniziative che promuovano le attività motorie come momento di integrazione e socializzazione e come momento di contrasto e prevenzione al disagio sociale;
- realizzazione di eventi dilettantistico/amatoriali destinati a promuovere e/o divulgare sul territorio la pratica sportiva di base;
- realizzazione di eventi sportivi di riconosciuto rilievo territoriale e/o regionale, che determinano, con la loro organizzazione, un'importante azione di sviluppo e crescita dell'associazionismo sportivo locale e che promuovono i valori collegati allo sport.

Il contributo verrà corrisposto in 3 soluzioni e, precisamente:

- entro il 30 settembre ed entro il 15 gennaio, previa presentazione del programma dell'attività suddetta e delle spese che l'Associazione prevede di sostenere per la medesima, nonchè;
- entro il 31 agosto, previa presentazione di idonea rendicontazione di quanto al punto precedente.

Il contributo sarà erogato nel limite massimo di quanto risultante dalla rendicontazione.

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 18 - GESTIONE DELLA PUBBLICITA'

La pubblicità all'interno delle aree affidate in gestione è regolata da normativa vigente in materia.

ART.19 - REVOCA, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

L'affidamento del servizio potrà essere revocato o sospeso in qualsiasi momento qualora il Gestore subaffitti l'impianto dato in gestione senza previa comunicazione e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione, o in generale in caso di violazione delle norme che disciplinano la Convenzione stessa o di quanto previsto nel vigente "Regolamento per l'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali", ovvero per esigenze improcrastinabili di pubblico interesse, senza che il Gestore possa vantare diritti di alcun genere.

Il Comune, previa formale contestazione al Gestore, può procedere alla revoca della convenzione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

- mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti;
- qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;

- per il venir meno della fiducia nei confronti del Gestore per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione e suoi allegati, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al Gestore.

La revoca della convenzione è disposta con specifico atto della Giunta Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.

La revoca della convenzione comporta l'immediato obbligo per il Gestore di restituire l'impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Gestore al Comune.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal Gestore a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'impianto.

Il Gestore è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

ART. 20 - PENALITA' E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Gestore, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso, oltre alle disposizioni della presente Convenzione.

Il Gestore riconosce all'Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

- per ogni mancato rispetto del Piano di Conduzione Tecnica allegato alla presente Convenzione: Euro 200,00;
- per interruzione anche parziale del servizio: da Euro 500,00 a Euro 1.500,00.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

Qualora il Gestore non provveda direttamente al pagamento entro 30 giorni dalla irrogazione delle penalità, il Comune procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sull'erogazione del contributo di gestione.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Gestore con PEC o mail, nelle seguenti ipotesi:

- mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nella presente Convenzione;
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite ad eventuale personale dipendente;
- scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Gestore per qualsiasi causa o motivo (comprese le ipotesi di fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Gestore);
- per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto della gestione;
- qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati;
- violazione al divieto di sub-gestione o di cessione del contratto;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione della gestione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

Sono escluse:

- causa di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

ART. 21 - FACOLTA' DI RECESSO

Qualora per gravi e motivate circostanze il Gestore intenda recedere anticipatamente dalla presente Convenzione dovrà comunicarlo, producendo adeguata documentazione, all'Amministrazione Comunale, con lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno sei mesi. Il recesso avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo al semestre di preavviso.

ART. 22 – PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO

Al presente atto viene applicata la vigente normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa così come previsto dalla Legge 55/90 e successive integrazioni e modificazioni.

Il Gestore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto da tutte le Province e i Comuni del Veneto il 07/09/2015, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti (Protocollo approvato dal Comune di Ponzano Veneto con Delibera di Giunta comunale n. 122/2015).

ART. 23 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente precisato nella presente Convenzione, valgono le norme contenute nell'apposito “Regolamento per l'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali”.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area 6^
Arch. Federico Cenedese

IL GESTORE

...
